



Proposta n. 11

1.

Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 12/A VI Legislatura

D.D.L. N. 23 DEL 4/8/1995

"Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale".



REGIONE PUGLIA

2.

ASSESSORATO TRASPORTI

RELAZIONE AL D.D.L.

"MISURE URGENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE."


Con l'allegato disegno di legge la Regione Puglia, in accordo con la volonta' espressa con la L.R. n.21 del 17/6/94 (art.25, c.1) di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 2 bis del DL 310/90, convertito dalla L. 22.12.90 n.403, e successiva normativa statale in materia (DL 485/92 convertito dalla L.17.2.93, n.32, DL n.98/95 convertito dalla Legge 30.5.95, n.204), definisce l'entita', le modalita' e le condizioni attuative del programmato intervento finanziario a ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto di propria competenza (esercenti servizi interurbani o urbani in concessione), rimasti non coperti dagli interventi contributivi regionali nel settennio 1987-1993, e rideterminati in conformita' ai criteri stabiliti dall'art.1 del DL 98/95.

L'art.1 definisce, al comma 1, l'entita' delle contribuzioni statali rivenienti dall'art. 1 del citato DL n.98/95 e spettanti agli enti locali, abilitati ad assumere analoghi mutui per il ripiano delle aziende di propria competenza ai sensi dell'art.2 del DL 310/90 convertito dalla L.403/90. Detta entita' e' commisurata, con criteri di proporzionalita' ai rispettivi disavanzi certificati, alla contribuzione statale complessivamente assegnata alla Puglia ai sensi del c.2 dell'art.1 del medesimo DL 98/95.

Lo stesso art.1, al comma 2, stabilisce l'entita' e le modalita' degli interventi finanziari a ripiano delle aziende di competenza regionale, da attuare tramite assunzione di mutuo decennale dell'importo massimo di 400 mld, distinguendo le aziende affidatarie (aziende municipalizzate che gestiscono in affidamento precario autoservizi interurbani), per le quali l'intervento e' commisurato ai disavanzi certificati dai rispettivi collegi dei revisori, dalle aziende concessionarie, per le quali i disavanzi certificati sono ammessi a ripiano solo nel limite dei corrispondenti disavanzi standard, calcolati con le modalita' indicate nello stesso comma. L'introduzione di tale limite pone evidentemente rimedio alle incertezze - gia' riscontrate in sede di applicazione della Legge n.18/1987 per le aziende che esercitano promiscuamente servizi non regionali o altre attivita' - derivanti dalla necessita' di disaggregare correttamente dal contesto delle complessive risultanze gestionali quelle attinenti i servizi di competenza regionale.

Il comma 3 subordina la liquidazione dei predetti interventi finanziari all'adozione, da parte delle aziende, di un piano di risanamento per il conseguimento dell'equilibrio economico, nell'intento di evitare il riformarsi di disavanzi non coperti dalla contribuzione corrente.

I commi 4 e 5 prevedono l'erogazione di acconti sugli interventi finanziari di cui sopra attingendo alle risorse di cui sopra.





REGIONE PUGLIA^{3.}

L'art.2 prevede, ai sensi del c.14 dell'art.1 del citato DL 98/95, i recuperi effettuabili in sede di liquidazione degli interventi finanziari di cui all'art.1, consistenti nelle quote di contributi erogate, in ciascuno degli anni dal 1987 al 1993, in eccedenza alle assegnazioni statali rivenienti dal Fondo Nazionale Trasporti nonche' dalle leggi statali n.226/90, n.97/91 e n.32/93. Detti recuperi ammontano a circa 130 mld.

L'art.3 dispone la cessazione delle gestioni in affidamento precario, i cui disavanzi finiscono per riversarsi integralmente sul bilancio regionale a seguito di decisioni degli organi giurisdizionali, pur assenza di specifiche disposizioni legislative regionali.

L'art.4 dispone abrogazioni, modifiche e integrazioni di leggi regionali vigenti, delle quali l'esperienza attuativa ha evidenziato la necessita'.

L'art.5 definisce le disposizioni finanziarie.

Si evidenzia che la rata annua per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 1 corrisponde a 70 mld annui, finanziati per circa 22 mld con la quota di contributi statali di cui al secondo comma dell'art.1 del DL 98/95 di spettanza delle aziende (affidatarie e concessionarie) destinatarie degli interventi finanziari di cui al comma 2 dell'art.1 della presente legge. Per i restanti 48 mld il bilancio regionale di previsione per l'anno 1995 prevede il finanziamento con quota parte dell'assegnazione statale del F.N.T. grazie alle economie realizzate, e realizzabili in futuro, sulla spesa corrente, tramite ristrutturazioni riduttive dei servizi e risanamenti gestionali, tra le quali e' ascrivibile la cessazione delle gestioni in affidamento precario. Si rammenta al riguardo che le disposizioni dell'art. 6 della Legge Finanziaria 1995 prevedono, per il suddetto F.N.T., soltanto il vincolo di destinazione esclusiva al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, senza alcun riferimento alla spesa corrente.

Si evidenzia inoltre che il comma 2 dell'art.3 della presente legge garantisce alle aziende la corresponsione, per tutta la durata del mutuo, della intera contribuzione standard.





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

D.D.L.

"MISURE URGENTI NEL SETTORE NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"

Art. 1

(Interventi finanziari regionali)

1. La Giunta regionale provvede ad erogare agli enti locali le quote dei contributi di cui al secondo comma dell'art.1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n.204, calcolate in proporzione ai disavanzi delle rispettive aziende di trasporto, rideterminati e certificati con i criteri di cui al quinto comma del l'art.1 del citato decreto-legge.

2. Per le finalita' di cui al primo comma dell'art.1 del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n.98, la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.310 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 e successive integrazioni, mutuo decennale di importo massimo di lire 400 miliardi da destinare ad interventi finanziari in favore delle aziende affidatarie o concessionarie di servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale. I predetti interventi finanziari, calcolati tenendo conto delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate, sono commisurati:

a) per le aziende affidatarie, all'ammontare dei disavanzi degli anni dal 1987 al 1993 risultanti dai conti consuntivi certificati dai rispettivi Collegi dei revisori dei conti e relativi agli autoservizi interurbani, ivi compresi gli autoservizi sostitutivi di servizi ferroviari. L'erogazione e' sospesa per gli importi relativi ai trattamenti di fine rapporto lavoro, che saranno trasferiti ai soggetti subentranti alle aziende affidatarie.

b) per le aziende concessionarie che abbiano esercitato servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale nel periodo dal 1987 al 1993 e che inoltreranno apposita istanza in carta legale a mezzo raccomandata al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sommatoria dei disavanzi degli anni dal 1987 al 1993 calcolata tenendo conto delle eventuali risultanze attive riscontrate in uno o piu' esercizi e nel limite della disponibilita' residua dopo l'intervento sub a). I disavanzi, rideterminati e certificati con le modalita' di cui al quinto comma dell'art.1 del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n.98, sono ammessi all'intervento finanziario regionale, per ciascun anno, nel limite massimo della differenza tra il costo standardizzato maggiorato del 5% e l'ammontare complessivo dei ricavi effettivi, degli eventuali contributi regionali di esercizio e delle contribuzioni a qualsiasi titolo corrisposte dagli enti locali, ferma restando, per gli enti locali che hanno provveduto a dare copertura, anche parziale, ai predetti disavanzi, l'attribuzione agli stessi delle quote contributive decennali statali calcolate in proporzione ai rispettivi interventi finanziari.





REGIONE PUGLIA

57

3. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalita' per la determinazione degli interventi contributivi regionali, subordinandone la liquidazione all'adozione, da parte delle sole aziende che non abbiano cessato l'attivita' del trasporto pubblico ammissibile alla contribuzione dell'esercizio ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n.13, di un piano di risanamento per conseguire l'equilibrio di bilancio nonche' alla cessione delle quote annuali del contributo statale da parte di tutte le aziende destinatarie. Nei casi di assenza o di revoca del diritto all'erogazione del contributo statale gli interventi finanziari di cui al primo comma sono limitati alla quota parte coperta con risorse regionali.

4. Nelle more dell'assunzione del mutuo di cui al secondo comma la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare acconti sugli interventi finanziari del medesimo secondo comma sulla base dei disavanzi certificati e ammissibili utilizzando:

- a) la somma corrispondente al residuo di stanziamento formatosi sul cap. 0552013 alla chiusura dell'esercizio 1994;
- b) la somma stanziata sul cap.0552025 del bilancio del corrente anno, disponibile per effetto delle variazioni introdotte con la presente legge.

5. Il contributo statale di cui al settimo comma dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge 1 aprile 1995, n.98 e' erogato, con i medesimi criteri di cui al comma precedente a tutte le aziende aventi diritto in conto degli interventi finanziari di cui ai precedenti primo e secondo comma.

Art.2 (Recuperi)

1. In sede di liquidazione degli interventi finanziari di cui al secondo comma dell'articolo 1 la Giunta regionale recupera le quote di contributi di esercizio erogati in ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 in eccedenza alle assegnazioni statali.

2. Per le aziende municipalizzate la Giunta regionale dispone il recupero di cui al precedente comma a valere sulle erogazioni dei contributi di esercizio secondo un piano di rientro che sara' stabilito dalla stessa Giunta. Nei confronti delle medesime aziende, i cui enti locali proprietari abbiano assunto mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti in applicazione dell'art.2 della legge 6 febbraio 1987, n.18 di conversione del decreto legge 9 dicembre 1986, n.833, la Giunta regionale dispone altresì il recupero delle quote contributive erogate in eccedenza alle assegnazioni statali per gli anni 1985 e 1986 per la parte non ancora recuperata.





REGIONE PUGLIA

6

Art.3 (Gestioni in affidamento)

1. Le gestioni in affidamento precario cessano improrogabilmente entro il termine massimo del 30 giugno 1976, decorso il quale cesserà ogni intervento finanziario, sia ordinario che straordinario, in favore delle stesse. Qualora le Province interessate non provvedano, entro il termine perentorio del 31 marzo 1976, a costituire e attivare gli organismi gestionali per l'esercizio dei servizi in affidamento precario, la Giunta provvede in sostituzione delle Province medesime alla concessione a terzi dei predetti servizi. Contestualmente alla cessazione delle gestioni dei servizi in affidamento precario sono istituite apposite gestioni stralcio per la definizione delle pendenze residue dopo la cessazione e la liquidazione di ogni partita debitoria maturata successivamente al 31 dicembre 1973. Le gestioni stralcio sono assunte direttamente dalla Giunta regionale e svolte, secondo direttive impartite dalla Giunta medesima, a mezzo di commissioni formate da funzionari dell'Assessorato regionale ai Trasporti con il trattamento economico previsto al secondo comma dell'art.6 della legge regionale 26 giugno 1981, n.35, a carico dei bilanci delle stesse gestioni. Agli oneri connessi alle gestioni stralcio le commissioni provvedono con i rimborsi che saranno liquidati dall'INPS per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.261/1971 e ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.L. 22 marzo 1973, n.71 convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1973, n.151 nonché, se occorrenti, con assegnazioni straordinarie disposte a carico del bilancio regionale 1976 e successivi.

2. Fino alla totale estinzione del mutuo di cui al secondo comma dell'art.1 della presente legge restano sospese le disposizioni del primo comma dell'articolo 1 e dell'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1970, n.11 e la Regione assicura i contributi di esercizio alle aziende di trasporto ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n.13, integrando, ove occorra, con risorse proprie quelle rivenienti dal Fondo nazionale trasporti.

Art.4

(Modifiche, integrazioni, e abrogazioni)

1. Il comma 12 dell'art.14 della legge regionale 19 marzo 1982, n.13 e' così modificato:

"12. I vincoli di cui ai commi precedenti decadono:

- dopo 10 anni dalla data di immatricolazione degli autobus o di acquisto delle attrezzature fisse e mobili;
- dopo 50 anni dalla data di denuncia al catasto per i beni immobili.

2. Il comma 13 dell'art.14 della legge regionale 19 marzo 1982, n.13, e' così modificato:

"13. Entro i predetti termini di validità dei vincoli, i beni acquistati con il contributo regionale possono essere alienati





REGIONE PUGLIA

subordinatamente all'autorizzazione della Giunta regionale, che puo' essere accordata a condizione che l'ente o azienda o impresa interessata rimborsi alla Regione una parte del prezzo di vendita nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa ritenuta ammissibile all'atto dell'acquisto o, in alternativa, acquisti in sostituzione e con fondi propri un bene equivalente a quello acquistato con il contributo regionale, trasferendo sullo stesso i vincoli gia' gravanti sul bene da sostituire; procedure analoghe si applicano nel caso di perdita accidentale di possesso di beni acquistati con il contributo regionale."

3. A modifica delle disposizione dell'art.8 della legge regionale 19 marzo 1982, n.13, l'erogazione alle aziende dei contributi di esercizio avviene a mensilita' posticipate entro il mese successivo a quello di riferimento. Ove si verificchino ritardi rispetto al predetto termine non imputabili ad inadempienze delle aziende, la Giunta regionale, in sede di consuntivo annuale, puo' corrispondere, a domanda delle aziende interessate un contributo integrativo nel limite dell'ammontare degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal medesimo termine.

4. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 della legge regionale 17 aprile 1990, n.11 e gli articoli 16 e 17 della legge regionale 19 marzo 1982, n.13.

5. Il primo comma dell'art.7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n.3 e' cosi' modificato:

"1. Il piano dei trasporti di bacino e' adottato previa convocazione, da parte dell'Ente locale competente, di una conferenza di servizi a cui partecipano con loro rappresentanze le Province limitrofe, i Comuni e le Comunita' montane presenti nel bacino, gli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione, la Camera di Commercio Industria e artigianato, La Direzione Trasporto Locale della societa' Ferrovie dello Stato, le Aziende di Promozione Turistica e le Associazioni delle aziende di trasporto."

6. Il quarto comma dell'art.7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n.3, e' cosi' modificato:

"4. Il piano dei trasporti di bacino e' deliberato dal Consiglio provinciale o metropolitano competente ed ha validita' triennale. Ciascun piano di bacino rimane efficace fino alla sua sostituzione con il piano successivo."

6. All'art.7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n.3, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma 6 bis:

" 6 bis. Non sono considerate varianti al piano le modifiche ai programmi di esercizio delle singole autolinee gia' comprese nel piano, quando queste derivino da particolari esigenze di trasporto che siano state acclamate in sede di apposita conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'art.12 della legge regionale 23 giugno 1980, n.79, e non comportano incrementi della precorrenza annua complessiva attribuita al bacino. Dette modifiche sono approvate dalla Giunta provinciale e sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale ai fini dell'attribuzione alle aziende interessate del contributo di esercizio"





REGIONE PUGLIA

PF

Art.5 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno 1995 si provvede;

- a) quanto ai trasferimenti agli enti locali per effetto dei commi primo, secondo e settimo, con lo stanziamento iscritto al capitolo n.0552022;
- b) quanto agli interventi in favore delle aziende di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 0552030;
- c) quanto ai trasferimenti di cui alla lettera b) del quarto comma dell'art.1, con lo stanziamento iscritto nel capitolo n.0552025 (istituito con precedente legge di variazione al bilancio 1995);
- d) quanto agli oneri per interessi di preammortamento del mutuo di cui al secondo comma dell'art.1, con lo stanziamento iscritto nel capitolo n.0592040.

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo negli anni successivi al 1995 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1995-1997 nei capitoli:

- n.0553022 per le gestioni stralcio di cui al primo comma dell'art.3;
- n.0592040 per gli oneri di ammortamento del mutuo da assumere in base al secondo comma dell'art.1;
- n.0552022 per i trasferimenti agli enti locali in base al primo e quinto comma dell'art.1.

1. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
SPESA		
- Variazione in diminuzione:		
Capitolo n. 0592040	- 44.000.000.000	- 44.000.000.000.
- Variazione in aumento:		
Capitolo n.0552025 (istituito con precedente legge di variazione al bilancio 1995)	+ 44.000.000.000	+ 44.000.000.000

2. In corrispondenza al capitolo di spesa n. 0552013 del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e' iscritto il residuo passivo di stanziamento di lire 43.824.105.000 formatosi alla chiusura dell'esercizio 1994.

3. In corrispondenza dell'iscrizione di cui al precedente comma lo stanziamento del capitolo n. 0552013 e' incrementato, in termini di cassa, dell'importo di lire 43.824.105.000 attingendo per pari importo dal fondo di riserva di cassa - capitolo n. 1110020.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Commissione

Consigliere il 2/8/95

